

Io veramente non intendo con quale logica si possa volere dalla Commissione che pensasse innanzitutto alla sorveglianza e poi pretendere che l'organizzazione dalla quale sola si può ottenere questa sorveglianza fosse lasciata *ad libitum* dei singoli comuni. Io, che volevo che veramente si provvedesse al male tanto lamentato dei furti di campagna con una buona ed efficace sorveglianza anzi che scrivendo severe pene, ho domandato e domando che sia resa obbligatoria nei comuni una tale organizzazione di guardie campestri. Quant'altri amo la piena libertà dei comuni, pure sarei pronto ad alienarne una particella se questa dovesse darci questo grande risultato economico e morale di guarire il paese dalla lebbra dei furti di campagna, i quali sono un primo passo a maggiori delitti e che impediscono il primo sviluppo della nazionale industria agricola, colla quale sola si può sperare di migliorare la condizione delle classi sofferenti. Negro poi che, rendendo obbligatoria questa spesa ai comuni si menomi la libertà, salvo che mi si voglia far credere che si domandi libertà il concedere che pochi comuni male amministrati possano mettere inciampo ad un sentito bisogno della quasi generalità dei municipi dello Stato: anzi contro l'interesse stesso di quei comuni che, per una male intesa grettezza dei loro amministratori, si rifiuterebbero.

Quindi il deputato Moia, se crede appoggiare in questa parte della legge il Ministero, non può far carico alla Commissione di non essersi occupata della sorveglianza; nulla poteva fare la Commissione quando l'organizzazione dalla quale nasce la sorveglianza non è sancita, come fin qui, per legge; o vuole questa sorveglianza, ed allora è giuocoforza rendere obbligatoria tale organizzazione.

ARRIGO. Io comprendo le ragioni addotte dall'onorevole relatore della Commissione, cioè che colui il quale è già notato nel registro delle persone che sgraziatamente vivono di furti e di mezzi meno leciti, e si ritrovano presso loro frutti, legna, foglie di gelso ed altri prodotti di campagna dia fondamento a credere che questi prodotti siano di provenienza furtiva e costituiscano conseguentemente contro di lui un carico gravissimo che possa assoggettarlo a misure eccezionali, quali l'interesse generale della nazione reclama per protezione dai furti di campagna.

Veggio però che a queste perquisizioni domiciliari si potrà procedere, nei comuni che non sono capoluogo di mandamento, dal giudice, dal sindaco ed anche da altri ufficiali di pubblica sicurezza, e ritengo che la maggior parte di queste perquisizioni sarà fatta dal sindaco o da un agente di pubblica sicurezza, perchè il giudice non potrà sempre trovarsi sul luogo dove debbono essere eseguite.

Ora, se io avessi la convinzione che a queste perquisizioni domiciliari procedesse il giudice, certamente non mi farei a sostenere l'emendamento dell'onorevole deputato Moia; ma siccome la massima parte delle volte vi procederà il sindaco od altro ufficiale di pubblica sicurezza, sarà davanti ad essi che dovrà immediatamente giustificare il detentore la legittima provenienza di questi oggetti.

Or dunque io ravviso in ciò, che verrebbe ad investirsi il sindaco od un ufficiale qualunque di pubblica sicurezza di un potere giudicante, in quanto che dovrebbero addivenire al sequestro degli oggetti di provenienza furtiva e procedere altresì all'arresto della persona sospetta. Che più? Con ciò a me nasce il timore che si apra l'adito all'arbitrio. Naturalmente se procedesse il giudice a queste perquisizioni, avrebbe tutta la mia confidenza; ma, quando vi procede il sindaco od un altro agente qualunque della pubblica sicurezza, non ho la fiducia che costoro possano agire scevri di ogni passione.

Quindi è che io ritengo che, quando non sia il giudice che proceda a queste perquisizioni, ma il sindaco od altro agente di pubblica sicurezza, sia bastantemente tutelata la società, quando si ordini il sequestro degli oggetti o, se si vuole, sia anche tradotto l'inquisito davanti al giudice, ma non potrei consentire che si lasciasse in balia di un sindaco di mettere un uomo in carcere preventivo per un reato il quale forse porterà semplicemente una pena di polizia o un'emenda.

È in questo senso che io aderisco all'emendamento del deputato Moia.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'Interno. Mi pare che l'onorevole Arrigo non abbia tenuto conto dell'articolo 11 combinandolo coll'articolo 10. La condanna non si pronunzia mai dal sindaco o dal consigliere; questi non procedono nei comuni che non sono capoluogo di mandamento se non che alla perquisizione, e tuttavolta che risulti della ritenzione di cose furtive, all'arresto: deggiono quindi rimettere la persona arrestata, col verbale di cui si fa cenno all'articolo 10, al giudice da cui viene in seguito proferita la condanna.

Non essendovi adunque pericolo che da un sindaco o da un consigliere venga pronunziata una condanna, e dovendosi limitare il loro ufficio semplicemente alla perquisizione domiciliare presso le persone sospette, io non veggo come non si debba dare cotesta autorità al sindaco o ai consiglieri. Egli sono gli eletti della popolazione, da essa ricevono il loro mandato, e sono in posizione di conoscere meglio d'ogni altro la qualità furtiva degli oggetti che si rinvencono presso la persona sospetta. E, quando essi riconoscono la provenienza furtiva degli oggetti e fanno procedere all'arresto del detentore di essi, io non veggo quale inconveniente possa seguirne.

Io, dico il vero, in questa materia attribuirei maggior deferenza all'autorità del sindaco che non a quella del giudice, inquantochè non si tratta di dare un giudizio per cui si ricerchi la cognizione delle leggi, ma solamente di prendere una disposizione alla quale può condurre la conoscenza delle persone, e per giudicare delle persone io trovo che in un comune il sindaco è più adatto del giudice.

Epperò, o intende l'onorevole deputato Arrigo di censurare quest'articolo perchè conferisca un potere giudiziario al sindaco, ed egli va errato, giacchè il potere giudiziario è riservato al giudice di mandamento; o intende di censurare l'articolo, quasichè attribuisca un potere straordinario e fuori della cerchia naturale delle attribuzioni di un sindaco o di un consigliere municipale, ed anche in questa parte cade in errore, perchè tali attribuzioni sono più conformi alla natura del potere che esercita il sindaco, che non sieno conformi alle attribuzioni del giudice di mandamento.

ARRIGO. Certamente nel parlare sull'articolo decimo io aveva inteso di coordinarlo col successivo articolo. Io fui ben lungi di voler sostenere che siasi dato in modo assoluto un potere straordinario; ma non dubito di asserire che così sarebbe dato un potere discrezionale al sindaco. Veggio dal terzo alinea che se non sarà subito dal detentore giustificata la provenienza di quei dati oggetti, se ne ordinerà il sequestro.

Dico dunque che, secondo quest'articolo, la giustificazione della provenienza degli oggetti si deve fare immediatamente.

Da ciò ne deriva che colui il quale procede al sequestro, e può essere il sindaco, avrà la facoltà di apprezzare le circostanze addotte a disciolpa della persona sospetta, e dietro siffatta estimazione ordinerà l'arresto od il sequestro.

In ciò io scorgo, se non l'emanazione di una sentenza defi-